

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 05/12/2023

FATTO

1.- Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario due mutui rimborsabili: l'uno a mezzo di cessione del quinto (n. ***65) e contratto in data 8.03.2017; l'altro a mezzo delegazione di pagamento (n. ***94) e stipulato in data 8.06.2017. Entrambi i rapporti sono stati estinti anticipatamente. I conteggi estintivi non hanno peraltro soddisfatto il ricorrente, così come non lo hanno soddisfatto le interlocuzioni intervenute successivamente con l'intermediario. Richiamate la sentenza «Lexitor» della Corte di Giustizia e la pronuncia della Corte Costituzionale del dicembre 2022, il richiedente chiede gli sia restituita la somma di € 1.136,96 per il mutuo n. ***65 e di € 1.166,66 per quello n. ***94. Per entrambi i rapporti titola la propria richiesta nella mancata restituzione completa delle voci di costo rappresentate dalle spese di istruttoria e dalle commissioni di intermediazione.

2.- Costituitosi, l'intermediario resiste.

Quanto al rapporto n. ***65, egli rileva che il debito complessivo del cliente al 30.09.2023 sale al montante di € 13.626,79 «già comprensivo delle spese up front non maturate» e che tale debito non risulta sia ancora stato onorato.

Quanto al rapporto n. ***94, segnala di avere proposto al cliente la somma di € 166,28 a titolo di rimborso delle (sole) spese di istruttoria.

3.- Il ricorrente ha depositato memoria di replica. In questa ha affermato che anche il contratto n. ***65, inerente alla cessione del quinto, è stato interamente estinto. E' seguita replica dell'intermediario.

DIRITTO

4.- Dall'esame della documentazione acquisita agli atti emerge che il nodo, che centralmente pone la fattispecie concreta, segue a una duplice constatazione. La prima consiste nell'essere intervenuto in data 30 giugno 2022 il versamento di una determinata somma, effettuato da un Ente previdenziale nelle mani dell'intermediario e titolato nel pagamento di una parte del TFR del cliente e attuale ricorrente. La seconda consiste in ciò che non risulta agli atti il pagamento di altra somma (come appunto diversa e ulteriore rispetto a quella rappresentata dal versamento del TFR) in funzione estintiva dei debiti correnti da mutuo.

Data una simile situazione fattuale, la questione, che in modo centrale viene a presentarsi al Collegio, è se il detto versamento del TFR risulti (o comunque sia stato) destinato a estinguere in via anticipata il debito ex mutuo ***65 o invece quello ex mutuo ***94.

5.- Il ricorrente sostiene la prima soluzione, peraltro senza esplicitare in che modo si sarebbe estinto pure il debito di cui alla delegazione, secondo quanto pure assume. L'intermediario sostiene invece che il detto versamento del TFR ha coperto il mutuo di cui alla delegazione, vacante rimanendo ancora il primo debito.

In punto di diritto, va rilevato che la scelta dell'imputazione del pagamento è facoltà che spetta, per legge, al debitore (art. 1193, comma 1, c.c.). Nel caso di specie, peraltro, non risulta che – in tempi contestuali al pagamento, che è del 2022 – l'attuale ricorrente abbia manifestato un qualche intendimento in proposito: né imputazioni risultano dall'atto di pagamento, che in ogni caso è proveniente da un soggetto terzo.

Posto che né l'una, né l'altra parte ha evocato la sussistenza di preventivi patti di diverso governo dell'imputazione dei pagamenti, dovrebbe applicarsi, per sé, la normativa di default che la legge prevede nel comma 2 dell'art. 1193 c.c.

Nei fatti, tuttavia, l'intermediario ha positivamente compiuto – già in sede di contabilizzazione del versamento (come risultante cadere il 4 luglio 2022) - l'imputazione dello stesso al debito di cui alla delegazione di pagamento, ex mutuo n. ***94.

Non risulta, d'altra parte, che il ricorrente abbia contestato tale imputazione in tempi prossimi alla sua effettuazione. Sembra, anzi, che all'epoca l'abbia accettata, posto che non ha in alcun modo contestato la quietanza liberatoria rilasciata, in data 19 luglio 2022, dall'intermediario con esplicito riferimento al rapporto ex mutuo ***94.

6.- Ne segue, allora, che il versamento in questione va imputato a estinzione di questo secondo rapporto (***94), della delegazione di pagamento, nonostante lo stesso sia stato stipulato successivamente a quello rimborsabile a mezzo cessione del quinto (n. ***65).

Di conseguenza, in applicazione della normativa vigente e dando corso ai consolidati indirizzi seguiti da questo Arbitro, risulta dovuta al ricorrente la somma complessiva di € 832,15, a titolo di spese di istruttoria e di commissioni di intermediazione.

7.- Ciò posto, resta tuttavia da osservare ancora che la somma a suo tempo corrisposta dall'Ente previdenziale a titolo di TFR risulta di misura superiore a quella occorrente a estinguere il debito relativo al rapporto n.***94. Con la conseguenza che, una volta compiutasi l'estinzione, viene a residuare la disponibilità di una cifra che risponde a euro 1691,95.

Ora, non v'è ragione per cui questa somma ulteriore non venga destinata a estinzione parziale del debito inerente al rapporto ***65. Secondo quanto, in effetti, ha fatto l'intermediario, così mostrando senz'altro di accettare il pur parziale pagamento.

8.- Fermato anche questo punto, ne segue allora che - riguardo allo specifico rapporto che è ora in questione (***65) - il ricorrente ha diritto, in proporzione all'estinzione parziale così provocata (che esprime il coefficiente dell'1135% del debito dovuto all'epoca), al rimborso della somma di € 81,00, sempre a titolo di spese di istruttoria e di commissioni di intermediazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 913,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO